



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/30 del 31.10.2013

**PROTOCOLLO DI ACCORDO PER FAVORIRE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI VANTATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI DELLA SARDEGNA, NONCHÉ DELLA REGIONE MEDESIMA, DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, FORNITURA, APPALTO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE.**

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in Cagliari, Via Cesare Battisti snc, presso l'Assessorato della programmazione della Regione autonoma della Sardegna, sono presenti:

ENTE – ASSOCIAZIONE - BANCA	RAPPRESENTANTE - CARICA
Regione autonoma della Sardegna	
ANCI Sardegna	
UPI Sardegna	
Confindustria Sardegna	
Confartigianato Sardegna	
Api Sardegna	
Confcommercio	
Legacoop	
Associazione	
Associazione	
Banca/Factor	
Banca/Factor	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **PREMESSA**

- a. nell'ottica di promuovere lo sviluppo economico degli operatori economici, anche al fine di fronteggiare l'attuale crisi economica e finanziaria caratterizzata, da un parte, dai vincoli di finanza pubblica e, dall'altra, da sempre maggiori difficoltà per gli operatori economici di accedere al credito, il legislatore regionale è intervenuto con una norma, contenuta nell'art.3 della legge regionale 26 luglio 2013 n. 18, finalizzata alla promozione di accordi con gli intermediari finanziari volti allo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti commerciali, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura, appalto e prestazione professionale, vantati verso l'Amministrazione regionale, nonché verso le seguenti altre pubbliche amministrazioni aderenti al presente Protocollo: agenzie ed enti strumentali della Regione autonoma della Sardegna ed enti locali della Sardegna. La dotazione finanziaria è fissata in euro 1.000.000,00 per il 2013 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- b. l'intervento regionale sopra citato è realizzato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis e 3 ter del D.L. 185/2008, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché ai provvedimenti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in particolare, si richiamano i decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, quest'ultimo, poi, modificato dal D.M. 19 ottobre 2012) che disciplinano, fra l'altro, un procedimento di certificazione obbligatoria dei crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti, operante sulla piattaforma elettronica appositamente predisposta dal MEF;
- c. in materia di certificazione dei crediti rilevano, altresì, i seguenti interventi normativi:
1. l'art. 13 della Legge n. 183/2011, che ha potenziato il meccanismo di certificazione;
  2. l'art. 12 del D.L. 16/2012, che ha esteso l'istituto della certificazione ad Amministrazioni statali/Enti Pubblici nazionali;
  3. il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L.6 luglio 2012 n. 94, che, fra l'altro, introduce il termine di trenta giorni per il rilascio della certificazione da parte di amministrazioni quali Regioni ed Enti Locali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, L.6 giugno 2013, n. 64 che, al capo secondo, reca "Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni";
- d. in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, la Regione autonoma della Sardegna (d'ora in avanti "Regione") ha deliberato, in data \_\_\_\_\_, la propria disponibilità a sottoscrivere un protocollo di accordo volto ad assicurare la liquidità degli operatori economici creditori delle pubbliche amministrazioni sopra specificate, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche e/o factor, nonché a rimborsare gli oneri finanziari sostenuti dall'operatore economico nei limiti del 65% dell'importo pagato per ciascuna operazione, e in ogni caso per un importo di contributo non superiore ad euro 10.000,00 per operatore economico e per anno. A tal fine, della dotazione finanziaria sopra indicata per gli anni 2013, 2014 e 2015, una quota percentuale prudenzialmente stabilita nel 40% viene accantonata per far fronte ad eventuali interessi moratori; il resto è destinato al rimborso degli oneri finanziari sostenuti dagli operatori economici a fronte delle operazioni di cessione;
- e. nell'ipotesi in cui il presente intervento debba essere inquadrato come "aiuto di importanza minore (*de minimis*)", il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall'operatore economico dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento comunitario in materia (attualmente, e fino al 31.12.2013, è in vigore il Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato in data 28.12.2006 sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*). In tal caso, il limite di contributo di cui alla precedente lettera d. è portato da 10.000,00 a 6.500,00 euro;
- f. le banche e/o factor aderenti si impegnano a valutare l'acquisto di crediti dalle imprese che ne faranno richiesta alle condizioni di cui agli articoli seguenti;
- g. la delibera \_\_\_\_\_ ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia, costituita dai rappresentanti dei soggetti firmatari, con il compito di monitorare, con cadenza trimestrale, l'avanzamento dell'accordo, valutarne gli impatti e proporre eventuali integrazioni e modifiche al fine di assicurare la migliore efficacia ed efficienza degli interventi collegati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo si applica alle cessioni pro soluto di crediti:
  - I. di natura commerciale, certi, liquidi, esigibili e non prescritti, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura, appalto e prestazione professionale;
  - II. vantati verso l'Amministrazione regionale, nonché verso le seguenti altre pubbliche amministrazioni aderenti al presente Protocollo: agenzie ed enti strumentali della Regione autonoma della Sardegna, ed enti locali della Sardegna che non si trovino nelle seguenti situazioni:
    - a. *condizioni strutturalmente deficitarie* intese, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, come: "gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento";
    - b. *dissesto finanziario* inteso, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, come la situazione in cui "l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità" previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
    - c. *procedura di riequilibrio finanziario pluriennale* attivata, ai sensi dell'art. 243/bis del TUEL, quando "anche in considerazione delle procedure delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare un dissesto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

finanziario, nel caso in cui le misure” previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate;

- III. per i quali il creditore è in possesso della certificazione dell'amministrazione/ente, ai sensi dell'art.9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dei relativi provvedimenti attuativi (decreti ministeriali del 22 maggio 2012, del 25 giugno 2012 modificato dal D.M. 19 ottobre 2012), recante l'impegno a pagare entro una data certa;
- IV. che siano nella piena, esclusiva ed incondizionata titolarità dell'operatore economico e sui quali non sia stato conferito mandato irrevocabile all'incasso;
- V. perfezionate, a partire dalla data prevista in apposito Avviso e fino al 31.12.2014, da banche ed intermediari finanziari autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa.

3. Nell'ipotesi in cui il presente intervento debba essere inquadrato come “aiuto di importanza minore (*de minimis*)”, il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall'operatore economico dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento comunitario in materia (attualmente, e fino al 31.12.2013, è in vigore il Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato in data 28.12.2006 sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*).

4. Anche al di fuori dei casi in cui la Regione si faccia carico degli oneri finanziari, le banche e/o factor aderenti al presente Protocollo applicano le condizioni economiche di cui agli artt. 3 e 6 del presente Protocollo a tutte le operazioni di cessione pro soluto di crediti vantati nei confronti degli enti sottoscrittori del medesimo anche mediante adesione successiva.

**Art. 2  
(Obblighi delle parti)**

1. La Regione e gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, si impegnano a:

- I. rilasciare, agli operatori economici creditori che ne facciano richiesta, la certificazione di cui all'art.1, comma 2.III, entro trenta giorni dalla richiesta,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

indicando tra l'altro il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento relativo al credito;

- II. effettuare tempestivamente le opportune rettifiche dell'importo dei crediti maturati e disponibili per le operazioni di cessione, tra quelli oggetto di certificazione;
  - III. fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 35/2013, in quanto applicabile, rendere indisponibile per altri usi la quota del plafond assegnato nell'ambito del patto di stabilità interno, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati per i fini di cui al presente Protocollo;
  - IV. esprimere l'eventuale consenso alla cessione del credito tramite l'invio alla banca e/o factor di un'accettazione esplicita, valevole ai fini di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell' 8 ottobre 2009, n. 29;
  - V. effettuare il pagamento relativo ai crediti oggetto di cessione, ai sensi del presente Protocollo, entro la data di scadenza indicata nella certificazione;
  - VI. dare la più ampia pubblicità all'iniziativa, fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti e promuovere l'adesione al presente Protocollo;
  - VII. fornire, nel rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione, adeguate e tempestive informazioni ai fini dell'applicazione del presente Protocollo.
2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, si impegnano inoltre a:
- I. trasmettere alla Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione, entro venti giorni dalla richiesta, la dichiarazione attestante l'esistenza di una delle seguenti circostanze che, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della LR 18/2013, legittimano l'assunzione da parte della Regione degli oneri finanziari connessi all'operazione di cessione, ossia che l'operazione di cessione abbia per oggetto, alternativamente:
    - a. un credito, scaturito da interventi connessi a trasferimenti regionali a destinazione vincolata, il cui mancato pagamento è imputabile a mancati



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

trasferimenti regionali a favore dell'ente, per lo specifico intervento di cui trattasi, con indicazione dello specifico ammontare delle risorse non trasferite nonché della quota del credito certificato ad esse imputabile;

- b. con esclusivo riferimento agli enti territoriali, un credito derivante dalla realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse regionali mediante delega ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n.5 e insussistenza di sufficienti economie e ribassi d'asta disponibili in capo all'ente, con indicazione della quota del credito certificato privo di copertura mediante ribassi;
- II. nell'ipotesi di cui al precedente punto I.b, adottare i necessari provvedimenti finalizzati all'erogazione del contributo a favore dell'operatore economico, entro i limiti quantitativi stabiliti al successivo art. 4, comma 1, laddove sussistano economie e ribassi d'asta idonei a coprire gli oneri finanziari dell'operazione di cessione del credito;
- III. fuori dalle ipotesi in cui la Regione assume gli oneri finanziari connessi all'operazione di cessione, corrispondere alla banca e/o factor gli interessi moratori, nella misura di cui al successivo art. 6, comma 1, derivanti dall'eventuale ritardato pagamento, rispetto alla scadenza certificata, dei crediti ceduti vantati nei loro confronti.

3. La Regione si impegna inoltre a:

- I. mettere in atto tutte le iniziative necessarie al trasferimento in tempi congrui delle risorse dovute agli enti di cui all'art. 1, comma 2.II;
- II. concedere un contributo regionale pari al 65% degli oneri finanziari pagati per singola operazione di cessione e fino ad un massimo di euro 10.000,00 (6.500,00 euro, in caso di attuazione in regime *de minimis*) di contributo per operatore e per anno, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2013 e destinate al rimborso degli oneri finanziari sostenuti dagli operatori economici;
- III. comunicare all'operatore economico, entro cinque giorni dalla richiesta del contributo di cui al punto precedente, la disponibilità di risorse finanziarie ed



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

effettuare la prenotazione in misura corrispondente dei fondi in base all'ordine di arrivo delle domande;

- IV. comunicare all'operatore economico, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza;
- V. corrispondere alla banca e/o factor gli interessi moratori, nella misura di cui al successivo art. 6, derivanti dall'eventuale ritardato pagamento, rispetto alla scadenza certificata, dei crediti ceduti vantati nei suoi confronti;
- VI. corrispondere alla banca e/o factor gli interessi moratori, nella misura di cui al successivo art. 6, derivanti dall'eventuale ritardato pagamento, rispetto alla scadenza certificata, dei crediti ceduti vantati nei confronti degli enti di cui all'art. 1, comma 2. Il con riferimento ai quali la Regione abbia rimborsato il contributo ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 3 della LR 18/2013.

4. La banca e/o factor si impegna,

con riferimento a tutte le operazioni di cessione effettuate ai sensi del presente Protocollo, a:

- I. corrispondere agli operatori economici, quale corrispettivo della cessione, il valore nominale del credito certificato ridotto di uno sconto commisurato al periodo di dilazione previsto nella certificazione, in ragione di un tasso non superiore a quello indicato nel successivo art. 3;
- II. non intraprendere, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al d.lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi;
- III. effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

con esclusivo riferimento alle operazioni di cessione ammesse al contributo di cui al successivo art.4, a:

- IV. comunicare all'operatore economico e alla Regione, entro venti giorni dalla specifica richiesta del primo, la fattibilità dell'operazione, che in nessun caso può essere intesa quale assenso preventivo al perfezionamento dell'operazione di cessione;
  - V. comunicare alla Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione, entro quaranta giorni dalla notizia dell'accoglimento dell'istanza di contributo, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di cessione;
5. L'ANCI Sardegna e l'UPI Sardegna si impegnano a promuovere l'adesione dei comuni e delle province al presente Protocollo, favorendone la diffusione e mettendo a disposizione le proprie strutture al fine di garantire la massima informazione e l'assistenza per l'attuazione dell'iniziativa.
6. Le Associazioni di categoria si impegnano a mettere a disposizione le rispettive strutture al fine di dare la massima informazione agli operatori economici associati circa i contenuti e le opportunità del presente Protocollo, nonché ad assisterli gratuitamente nella predisposizione della documentazione.

**Art. 3**  
**(Condizioni economiche)**

- 1. Gli operatori economici titolari di crediti nei confronti dell'Amministrazione regionale e/o degli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, possono richiedere alla banca e/o factor, che si riserva la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio in ordine ad ogni singola operazione, il perfezionamento di operazioni di cessione di crediti pro soluto. Gli oneri delle operazioni di cessione sono a carico degli operatori economici cedenti il credito, che possono presentare istanza di rimborso alla Regione nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 4 e 5.
- 2. Alle operazioni di cessione di cui trattasi viene applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all'euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc), che non dovrà essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

superiore al \_\_\_\_\_% su base annua. Ulteriori spese accessorie sono pari a zero.

3. Il valore massimo sopra definito per l'individuazione dello spread potrà essere oggetto di successive revisioni, motivate da mutamenti significativi delle condizioni di mercato. A tal fine, eventuali modifiche del valore massimo medesimo verranno effettuate previa consultazione fra le parti sottoscrittrici, che potranno proporre adeguamenti in aumento o in diminuzione del valore medesimo. A seguito di tale consultazione la Regione proporrà il valore di riferimento per il periodo successivo, ferma restando la possibilità di recesso per la banca e/o factor che non accetterà le nuove condizioni. La modifica del valore di riferimento dello spread, pubblicata sul sito della Regione e comunicata a tutti gli intermediari finanziari aderenti, avrà validità a partire dalle cessioni perfezionate nell'ambito degli accordi dal 15° giorno successivo alla comunicazione della Regione.
4. La banca e/o factor si impegna ad applicare le eventuali spese di tenuta conto, che rimangono in ogni caso a carico del cedente, per un importo massimo di euro 50 a trimestre.

**Art. 4**

**(Rimborso degli oneri finanziari agli operatori economici)**

1. Il contributo regionale è pari al 65% degli oneri finanziari pagati per singola operazione di cessione e fino ad un massimo di euro 10.000,00 di contributo per operatore (6.500,00 euro, in caso di attuazione in regime *de minimis*) e per anno. Non potranno essere rimborsati, al di fuori di tali oneri, ulteriori costi quali, ad esempio, eventuali onorari notarili, spese di notifica e registrazione degli atti e qualsiasi altro onere dovuto.
2. Con riferimento ai crediti vantati verso gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, la domanda di contributo sarà ammessa qualora ricorra una delle seguenti due ipotesi, attestata dall'ente debitore:
  - I. se si tratta di interventi connessi ai trasferimenti regionali a destinazione vincolata. In tal caso il rimborso è ammesso nei limiti dei mancati trasferimenti regionali a favore dell'ente debitore.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- II. se i crediti derivano dalla realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse regionali mediante delega ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n.5. In tal caso, la Regione procede al rimborso all'operatore economico degli oneri finanziari connessi alle relative operazioni di cessione pro soluto unicamente per la parte per cui non sussistano sufficienti economie e ribassi d'asta in capo all'ente.
3. I contributi verranno assegnati provvisoriamente ai singoli operatori economici, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse, tra quelle stanziare a valere sul bilancio regionale (pari a 1.000.000,00 euro per il 2013 e a 2.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) e destinate al rimborso degli oneri finanziari ai sensi del punto d) delle premesse.
4. In caso di mancata attestazione da parte dell'ente, l'Amministrazione regionale provvederà al rigetto dell'istanza di rimborso, con conseguente svincolo delle somme precedentemente prenotate.

**Art. 5**

**(Procedura di rimborso)**

1. Gli operatori economici che intendono sottoscrivere con una banca e/o factor aderente al presente Protocollo operazioni di cessione pro soluto aventi ad oggetto crediti certificati vantati verso l'Amministrazione regionale, o verso gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, possono presentare "domanda di rimborso degli oneri finanziari", relativi alle operazioni di cessione perfezionate tra la data prevista in apposito Avviso e quella del 31.12.2014, alla Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione, allegando l'"estratto conto della certificazione" (aggiornato a data anteriore alla domanda di non più di 15 giorni) risultante dalla piattaforma telematica del MEF e la "dichiarazione *de minimis*".<sup>1</sup>
2. La Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione effettua una prima sommaria verifica circa la sussistenza dei requisiti descritti al precedente art.1 e comunica all'operatore economico, entro cinque giorni dalla richiesta del contributo, la

---

<sup>1</sup> Si terrà conto di tale ultima dichiarazione esclusivamente nel caso di applicazione del regime *de minimis*.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

disponibilità di risorse finanziarie, prenotando i fondi in misura corrispondente in base all'ordine di arrivo delle domande.

3. Entro i successivi trenta giorni, la Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione comunica all'operatore economico l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, previa acquisizione dei seguenti documenti:
  - I. la manifestazione di fattibilità dell'operazione di cessione da parte della banca e/o factor, come previsto al precedente art. 2, comma 4.IV;
  - II. con esclusivo riferimento ai crediti vantanti nei confronti degli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, la dichiarazione dell'ente debitore attestante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 3 o 5 dell'art. 3 della LR 18/2013, come previsto al precedente art.2, comma 2.I, lettere a e b.
4. Decorsi quaranta giorni dalla notizia dell'accoglimento dell'istanza senza che alla Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione sia stato comunicato il perfezionamento della cessione, il provvedimento di concessione del rimborso è revocato, con conseguente svincolo dei fondi prenotati.
5. L'atto di cessione, adottato nelle forme di cui all'art. 8, comma 2 del D.L. 35/2013, sarà notificato all'Ente debitore (al competente Assessorato regionale, in caso di crediti vantati nei confronti della Regione), che provvederà all'accettazione esplicita della cessione medesima.
6. La Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione provvede a liquidare il contributo all'operatore economico, previa presentazione della certificazione dell'erogazione del controvalore del credito ceduto.

**Art. 6**

**(Interessi moratori)**

1. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito rispetto alla data indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo e sino all'effettivo pagamento, gli interessi moratori ad un tasso su base annua non superiore all'euribor a 1



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

\_\_\_\_\_ mese, maggiorato di uno spread che non può superare la percentuale su base annua del \_\_\_\_\_.

2. Gli interessi di mora dovuti a ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti degli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 o 5 dell'art. 3 della LR 18/2013 e la Regione abbia concesso il contributo di cui al precedente art.4, sono liquidati alla banca e/o factor, nella misura di cui al precedente comma, dalla Regione medesima a cura della Direzione generale dell'Assessorato della programmazione, salvo eventuale regresso nei confronti dell'ente debitore ai sensi del successivo art. 7.

**Art.7**

**(Rapporti finanziari tra Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II)**

1. Nel caso in cui dovesse risultare, successivamente al rimborso, che nonostante l'attestazione dell'Ente non sussiste il requisito di cui al comma 3 o 5 dell'art. 3 della LR 18/2013, l'Amministrazione regionale procede a recuperare presso l'ente medesimo gli importi rimborsati all'operatore economico, trattenendoli dalle somme a qualsiasi titolo dovute.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede, altresì, a recuperare presso l'ente le somme corrisposte alla banca e/o factor a titolo interessi di mora per ritardato pagamento.
3. Gli interessi di mora di cui al comma 2 dell'art.6 restano definitivamente a carico della Regione qualora, sussistendo il requisito di cui al comma 3 o 5 dell'art. 3 della LR 18/2013, il ritardato pagamento sia imputabile a vincoli derivanti dal patto di stabilità in cui l'ente sia incorso a causa di mancati trasferimenti regionali a suo favore; in tal caso, la Regione si farà carico dei relativi oneri nei limiti dei medesimi mancati trasferimenti. In caso contrario, l'Amministrazione regionale provvede al recupero presso l'ente degli interessi moratori corrisposti alla banca e/o factor trattenendoli dalle somme a qualsiasi titolo dovute.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art.8**

##### **(Riservatezza)**

1. Nello svolgimento delle attività istituzionali, ciascuna parte si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre parti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo di accordo.

#### **Art. 9**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs.196/2003, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle formalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l'esecuzione del presente Protocollo.
2. Le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

#### **Art. 10**

##### **(Cabina di Regia)**

1. È istituita, presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto territoriale, una Cabina di Regia costituita dai rappresentanti dei soggetti firmatari del presente Protocollo, con il compito di monitorare, con cadenza trimestrale, l'avanzamento dell'accordo, valutarne gli impatti e proporre eventuali integrazioni e modifiche al fine di assicurare la migliore efficacia ed efficienza degli interventi collegati.

#### **Art.11**

##### **(Durata e recesso)**

1. Il presente Protocollo è valido fino al 31.12.2014 e si applica a tutte le operazioni di cessione dei crediti certificati effettuate tra la data prevista in apposito Avviso e quella del 31.12.2014, dopodiché scadrà automaticamente, salvo facoltà di proroga fino al 31.12.2015 mediante accordo esplicito tra le parti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Le parti sottoscrittrici possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del Protocollo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo PEC.
3. Il presente Protocollo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dalla scadenza o, in caso di recesso, dal 30° giorno dalla data di ricevimento del preavviso. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate in forza del presente atto.

**Art. 12  
(Adesioni successive)**

1. Le banche e/o factor e gli enti di cui all'art. 1, comma 2.II, potranno aderire anche successivamente, mediante apposito "atto di adesione" da inviare alla Direzione generale dell'Assessorato della programmazione della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____
(Descrizione firmatario)	_____

**MODULO 1 – ADESIONE SUCCESSIVA SINGOLA BANCA/FACTOR**

ADESIONE SUCCESSIVA AL PROTOCOLLO DI ACCORDO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. \_\_\_\_\_ DEL

\_\_\_\_\_ E SOTTOSCRITTO IN DATA \_\_\_\_\_

LA (Banca/Factor)

autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa

con sede in: ...

C. Fiscale ...

P. IVA ...

rappresentata da: ....

In forza di: ..... (indicare estremi delibera del CDA)

**comunica di voler aderire al**

“PROTOCOLLO DI ACCORDO PER FAVORIRE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI VANTATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI DELLA SARDEGNA, NONCHÉ DELLA REGIONE MEDESIMA, DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, FORNITURA, APPALTO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE”, sottoscritto in data \_\_\_\_\_ presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di averne preso integralmente conoscenza e di accettarne totalmente i termini e le condizioni.

In particolare, si obbliga ad applicare le condizioni economiche riportate nel prospetto allegato al presente documento compilato utilizzando l'apposito MODULO 2 – “CONDIZIONI DI ADESIONE SINGOLA BANCA/FACTOR”.

Allega:

- copia Protocollo di accordo siglata
- modulo condizioni di adesione compilato e sottoscritto
- documento di identità

Data

Firma del legale rappresentante o del soggetto munito di procura



<p align="center"><b>PROSPETTO DI ADESIONE A PROTOCOLLO DI ACCORDO</b>                      (indicare il tipo di adesione barrando la casella che interessa):</p>	
<p align="center">                         A. SIMULTANEA <input type="checkbox"/>                          A. SUCCESSIVA <input type="checkbox"/> </p>	
<p align="right">Data: <input type="text"/></p>	
<b>BANCA/FACTOR</b>	
<b>Referente presso la Banca</b>	
<b>Tasso debitore</b> (Spread onnicomprensivo applicato all' euribor 6 mesi)	
<b>Spese tenuta conto</b> (Max 50 euro a trimestre)	
<b>Interessi moratori</b> (Spread applicato all'euribor a 1 mese)	
<b>Nota integrativa (eventuale)</b>	

Banca/Factor: \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ firma del rappresentante \_\_\_\_\_

OGGETTO: ADESIONE A PROTOCOLLO DI ACCORDO, ATTUATIVO DELL'ART.3 DELLA LR 18/13,  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. \_\_\_\_\_ DEL  
\_\_\_\_\_ E SOTTOSCRITTO IN DATA \_\_\_\_\_

L'ENTE \_\_\_\_\_

sede

C. Fiscale ...

rappresentato da: ....

In forza di: ..... (indicare estremi atto)

Vista la delibera.....

Visto l'Avviso.....

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'Avviso, gli Enti locali partecipano all'intervento di cui all'oggetto attraverso la sottoscrizione di apposito Atto di adesione approvato con delibera n. .... del ..... e contestuale accettazione integrale di tutte le condizioni e i termini del Protocollo di accordo.

**Tutto ciò premesso, l'ente locale, come sopra rappresentato,**

**comunica di voler aderire al**

“PROTOCOLLO DI ACCORDO PER FAVORIRE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI VANTATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI DELLA SARDEGNA, NONCHÉ DELLA REGIONE MEDESIMA, DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, FORNITURA, APPALTO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE”  
sottoscritto in data \_\_\_\_\_ presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

In particolare, a tal fine,

**DICHIARA**

A.....che l'Ente Locale non si trova in Condizione Strutturalmente Deficitaria, né in condizione di Dissesto Finanziario, né ha in corso una Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, come definite dall'articolo ...dell'Avviso;

B.....di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell'Avviso, della Proposta Irrevocabile di Contratto e di impegnarsi a rispettarle;

C. ....che l'indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente \_\_\_\_\_;

D. ....che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente \_\_\_\_\_;

Inoltre, visto il PROTOCOLLO DI ACCORDO PER FAVORIRE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI VANTATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI DELLA SARDEGNA, NONCHÉ DELLA REGIONE MEDESIMA, DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, FORNITURA, APPALTO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE sopra richiamato,

#### **DICHIARA**

di accettarne incondizionatamente, e a tutti gli effetti, i termini e le condizioni, riconoscendosi obbligato e vincolato dalle previsioni e dagli impegni ivi previsti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e, ai sensi dell'art. ....dell'Avviso. In particolare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 35/2013, in quanto applicabile, si impegna a rendere indisponibile per altri usi la quota del plafond assegnato nell'ambito del patto di stabilità interno, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati per i fini di cui al Protocollo di accordo.

Ai fini del presente atto il sottoscritto comunica che il Responsabile dell'attuazione del Protocollo di accordo, a cui dovranno peraltro essere indirizzate tutte le comunicazioni nell'ambito dell'intervento in oggetto, è .

-.....nome/cognome;

-.....ruolo/qualifica;

-.....settore di appartenenza;

-.....recapito telefonico

Luogo e data .....

Firma

SI ALLEGANO:

1. Protocollo di accordo siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per accettazione;
2. Delibera del Consiglio di partecipazione all'intervento e di autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto e contestuale accettazione del Protocollo di accordo;
3. Documento comprovante i poteri del sottoscrittore [eventuale se la delibera di cui al punto 2 non contempla l'attribuzione di poteri]
4. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000.